



COMUNE DI ROVIGO

www.comune.rovigo.it

Servizio Corpo di Polizia Locale

Settore: Sicurezza

ORDINANZA N° 80 /2014

DATA: 19 FEB. 2014

**ORDINANZA PER LA DISCIPLINA TEMPORANEA DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE
IN VIA CALATAFIMI**

IL DIRIGENTE

Vista la propria ordinanza n. 55 dell'11/02/2014, relativa alla istituzione della seguente segnaletica stradale:

- in Via Teano, tratto tra Via dei Mille e Via Calatafimi; divieto di transito – eccetto residenti diretti alle proprietà laterali – con limite di velocità max 30 Km/h, e segnale di pericolo di strada dissestata;
- in Via Calatafimi, tratto compreso tra la rotonda sulla SR 443 e confine del territorio comunale, il limite massimo di velocità di 30 Km/h, e segnale di pericolo strada dissestata;
- **Atteso** che in data odierna, il Settore OO.PP. Gestione Suolo, considerato che le condizioni del fondo stradale sono tali da compromettere la sicurezza della circolazione stradale, ritiene opportuno procedere alla chiusura anche di questo ultimo tratto di Via Calatafimi, compreso tra la rotonda sulla SR 443 e confine del territorio comunale, collocando la segnaletica di divieto di transito – eccetto residenti diretti alle proprietà laterali – con il limite di velocità max 30 Km/h, oltre al segnale di pericolo di strada dissestata;

Visto il D. Lgs. n. 285/1992 Nuovo Codice della Strada ed il Regolamento D.P.R. n. 495/1992;

Visto il D. Lgs. n. 267/2000;

ORDINA

Con decorrenza immediata:

- Sul tratto di Via Calatafimi, tratto compreso tra la rotonda sulla SR 443 e confine del territorio comunale, **la istituzione della segnaletica di divieto di transito – eccetto residenti diretti alle proprietà laterali – con la collocazione del limite di velocità max 30 Km/h, oltre al segnale di pericolo di strada dissestata;**

Il S.G.O del Comune viene incaricato della posa della prescritta segnaletica stradale, secondo le indicazioni del Comando di Polizia Locale.

A norma dell'art. 3, comma 4, della Legge n. 241 del 07/08/1990, si avverte che, avverso alla presente Ordinanza, chiunque vi abbia interesse potrà ricorrere per illegittimità entro 60 giorni dalla pubblicazione, al Tribunale Amministrativo Regionale di Venezia. In relazione all'art. 37, comma 3 del D.L.vo 285/1992, sempre nel termine di 60 giorni, può essere proposto ricorso, da chi abbia interesse alla apposizione della segnaletica, in relazione alla natura dei segnali apposti, al Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, con la procedura di cui all'art. 74 del Regolamento emanato con D.P.R. n. 495/1992. E' fatto obbligo a chiunque spetta di osservare e di far osservare la presente Ordinanza che sarà inserita nella raccolta delle Ordinanze in materia di Circolazione stradale. Per le trasgressioni trovano applicazione le sanzioni previste dal Codice della Strada. Si avvisa che responsabile del procedimento ai sensi della L. n. 241/1990 è il Vice Comandante della Polizia Locale Cipriani Arnoldo.

Dalla Residenza Comunale addì 19 FEB. 2014



p. IL DIRIGENTE
IL VICE COMANDANTE
Comm. Arnoldo CIPRIANI

- Segreteria Generale per la raccolta ed Affissione all'Albo
- OO.PP. GESTIONE SUOLO
- Comando Polizia Locale

SEDE
SEDE